



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI BIELLA  
- SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Leasing

promossa

DA

RO.FA. S.A.S. DI G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C. (C.F. e P.IVA S\*\*\*\*B) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Massanzago (PD), R\*\*\*\*O. San G\*\*\*\*I, via A\*\*\*\*A n. 26/D, B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I (C.F. B\*\*\*\*I) e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A (C.F.: B\*\*\*\*I) entrambi residenti

in Santa Maria di B\*\*\*\*O (VE), via Rio n. 4, tutti rappresentati e difesi dall'avv. O\*\*\*\*I B\*\*\*\*O del Foro di Treviso, giusto mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 presso la caM\*\*\*\*A di posta elettronica certificata dell'avv. O\*\*\*\*I B\*\*\*\*O: O\*\*\*\*IB\*\*\*\*O@pec.ordineavvocatitreviso.it;

ATTORI

CONTRO

M\*\*\*\*A LEASING S.p.A. (già BIELLA LEASING S.p.A.) (C.F. 00528570021) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, via Italia n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara N\*\*\*\*o del Foro di Biella giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via S\*\*\*\*o B\*\*\*\*E n. 2;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

S\*\*\*\*J la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.11.2022 con lo scambio delle note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:  
- gli attori: Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui all'esposizione degli atti di causa, in riferimento al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 91782 stipulato in data 6/05/2008 tra latrice Ro.Fa.

S.a.s. di G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C. e la convenuta Biella Leasing S.p.A. (oggi M\*\*\*\*A Leasing S.p.A.) e alle fideiussioni prestate dai sigg. B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A a garanzia del contratto medesimo: in via principale a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedenti la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, dichiarando, ex art. 1815 c.c., non dovuti gli interessi ad alcun titolo; e b) per leffetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dellattrice delle somme pagate a titolo di interessi, importo da calcolarsi in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore a 129.339,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria; c) sempre per leffetto, rideterminare, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, gli importi delle rate dovute sino alla fine del contratto, considerando la sola quota capitale e depurando la quota interessi; In via subordinata d) accertare e dichiarare la nullità o invalidità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori, per violazione dellart. 117, co. 4 e 6, TUB; e) per leffetto, ricalcolare il piano di ammortamento applicando il comma 7 dellart. 117 TUB ed accertare limporto totale versato indebitamente dallattrice alla convenuta a titolo di interessi, importo da calcolarsi in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore a 81.447,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria; f) condannare la convenuta a versare a Ro.Fa. S.a.s. di G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C., limporto calcolato sub e), oltre interessi e rivalutazione monetaria; In ogni caso g) con vittoria di spese e competenze, per le quali il procuratore si dichiara antistatario; In via istruttoria A. disporre C.T.U. contabile volta ad accertare lusura dei tassi pattuiti e la violazione dellart. 117, commi 4° e 6°, T.U.B, con conseguente ricalcolo dei piani di ammortamento in applicazione della relativa disciplina; B. ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., lesibizione tutta la documentazione contabile inerente al rapporto di cui è causa; - il convenuto: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca, se del caso, dellordinanza che non ha ammesso le istanze istruttorie della difesa di M\*\*\*\*A Leasing spa. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni dedotte ed eccepate nei propri scritti difensivi, mandando conseguentemente assolta M\*\*\*\*A Leasing SpA da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo M\*\*\*\*A Leasing spa a parte attrice (ovvero RO.FA S.A.S. DI G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e i garanti B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I, CF B\*\*\*\*I, e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A, CF B\*\*\*\*I) per alcun titolo, ragione e/o causa. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistere un credito sotto qualsiasi forma, anche risarcitorio, a favore di parte attrice (ovvero

RO.FA

S.A.S.

DI G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e i garanti B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I, CF B\*\*\*\*I, e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A, CF B\*\*\*\*I) ed a carico della società M\*\*\*\*A Leasing spa, compensarlo in tutto o in parte con le ragioni creditorie della M\*\*\*\*A Leasing spa, odierna convenuta, relative ai canoni di locazione finanziaria non ancora scaduti relativi al contratto di locazione n. 91782 di cui è causa. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, competenze legali di causa, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa e spese di mediazione e CTP.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ro.Fa. S.a.s. di G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C. in persona del l.r.p.t. ed i Sig.ri B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A hanno rappresentato quanto segue:

- che la società aveva stipulato con Biella Leasing S.p.A. in data 6.5.2008 il contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 91782 (cfr. doc. 1 citazione);
- che a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da tale contratto, i Sig.ri B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A avevano prestato fidejussioni per l'importo massimo garantito di . 675.000 ciascuno (cfr. doc. 2 citazione);

- che detto contratto era stato successivamente modificato con accordo del 15.9.2009 (cfr. 3 citazione).

Quindi, richiamate le risultanze della perizia tecnica di parte versata in atti (cfr. doc. 4 citazione), gli odierni attori hanno denunciato la sussistenza dei seguenti profili di illegittimità: 1) nullità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori in quanto usurari; 2) nullità del contratto mancata indicazione dell'ISIC; 3) nullità della clausola relativa al tasso leasing non corrispondendo quello indicato in contratto al tasso effettivo applicato.

Tempestivamente costituitasi in giudizio, Biella Leasing S.p.A. (ora M\*\*\*\*A Leasing S.p.A.), premesso di aver

puntualmente adempiuto alle prestazioni poste a suo carico dal contratto per cui è causa, ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato (anche richiamando le risultanze della consulenza di parte versata in atti cfr. doc. 10 comparsa) in quanto infondato in fatto ed in diritto. Tutto ciò premesso, tutte le domande proposte dagli attori non risultano meritevoli di accoglimento. Più precisamente:

1. usura oggettiva interessi corrispettivi e moratori  
Ad avviso degli attori [i]l contratto de quo è contra legem, innanzitutto poiché prevede interessi usurari, che integrano la fattispecie dell'usura oggettiva. In particolare, quanto agli interessi di mora, alla data della stipula, il tasso soglia in vigore era pari al 10,650%, mentre il tasso di mora indicato in contratto era pari al 10,857% (Euribor 3m + 6,00%) (cfr. pag. 2-3 citazione).

L'eccezione non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, in disparte ogni considerazione relativa all'assoluta genericità dell'allegazione (ancor prima della prova) della natura usuraria degli interessi corrispettivi e all'utilizzo di una formula di determinazione del T.E.G. negoziale difforme da quella prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la categoria contrattuale di cui si tratta, ai fini del rigetto in parte qua dell'eccezione ora esaminata si reputa sufficiente richiamare le stesse risultanze della perizia tecnica di parte che espressamente escludono il superamento del

tasso soglia usura da parte del tasso leasing contrattualmente previsto alla data di stipula del contratto per cui è causa (cfr. pag. 13, doc. 4 citazione).

Quanto, poi, agli interessi di mora, come è noto, lannosa questione del relativo controllo di usurarietà è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, che ha enunciato tra gli altri i seguenti principi di diritto: La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale

corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al

contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei

decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,

statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi

moratori sia usuraria, perchè fuori mercato, donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi

moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza

dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta

il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Pertanto, posta l'assoggettabilità anche degli interessi moratori contrattualmente previsti al rispetto del limite usurario, occorre, quindi, determinare il tasso soglia usura con riferimento al contratto per cui è causa in applicazione delle indicazioni fornite dal Supremo Consesso

Il contratto è stato stipulato nel maggio 2008, quindi, il D.M. al quale avere riguardo è quello adottato in data 18.3.2008 e relativo al II Trimestre del 2008. In detto decreto, per un verso, il T.E.G.M. relativo ai contratti di leasing oltre i 50.000. è pari a 7,10% e il tasso soglia usura è a 10,65% (ossia al T.E.G.M. aumentato della metà); per altro verso, l'art. 3, co. 4 prevede che: i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1,

comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato

pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato

che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione

stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Quindi, il tasso

soglia usura relativo agli interessi moratori è sintetizzabile nella seguente formula matematica:  $(T.E.G.M. + 2,1) \times 1,5$ , risultando quindi pari a 13,8%.

Posto che il tasso degli interessi di mora è contrattualmente previsto nella misura pari all'Euribor 3 mesi in vigore al momento del ritardato pagamento maggiorato di sei punti percentuali e che gli attori hanno eccepito l'usura originaria degli interessi di mora, assumendo, quindi, che il mancato pagamento si realizzi al momento stesso della sottoscrizione del contratto, il tasso degli interessi di mora risulta pari al 10,855%: lo stesso si colloca evidentemente al di sotto del tasso soglia usura così come sopra determinato.

2. nullità del contratto di leasing per mancata indicazione dell'ISC

Gli odierni attori si dolgono del fatto che nel contratto manca l'indicazione dell'I.S.C. (Indice sintetico di costo), previsto dall'art. 9 della delibera C.I.C.R. del 4/03/2003, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 4 T.U.B. e nullità di cui al successivo comma 8° del medesimo articolo (cfr. pag. 5 citazione). L'eccezione non è meritevole di accoglimento perché infondata. In via di premessa occorre, innanzitutto, chiarire che l'I.S.C. (o T.A.E.G.) ed il tasso d'interesse sono grandezze matematicamente, prima ancora che giuridicamente, distinte e non sovrapponibili. Più precisamente, il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) esprime la cd. onerosità complessiva annua del credito, che risente di tutte le componenti non finanziarie del costo del credito (es. spese di incasso). Dal punto di vista matematico, nel caso delle operazioni finanziarie complesse, tale tasso garantisce l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse (Tasso Interno di Rendimento) ed è una media funzionale (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo. In definitiva, quindi, esso non ha natura né giuridica né matematica di tasso d'interesse. Ciò posto, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire, condividendone le ragioni giuridiche sottese (cfr. Trib. Bologna, 17.12.2018 n. 21058; Trib. Milano, 26.2.2019, n. 1897 e 10.1.2020, n. 130), innanzitutto, l'indicazione del T.A.E.G. nei contratti di leasing non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa, se non ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. qualora si tratti di un contratto stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, così come prescritto dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003. In particolare, le predette Istruzioni al Titolo X - Capitolo I - Sez. III Contratti - par. 3, stabiliscono che: i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo, precisando però, con riferimento ai contratti di leasing che per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Non risultano invece applicabili ai contratti di leasing le previsioni di cui alla sezione II par. 9 delle predette Istruzioni laddove prescrivono: Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti. E pacifico, infatti, che il leasing non sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente così come deve escludersi che rientri anche all'interno della categoria residuale degli «altri finanziamenti», considerato che proprio la richiamata delibera CICR, nell'allegato, distingue chiaramente il leasing dagli altri finanziamenti.

Da quanto sopra consegue, quindi, che la società di leasing non era tenuta ad indicare il TAEG nel contratto per cui è causa, neppure in forza di quanto prescritto dall'art. 125bis T.U.B. sopra richiamato, avendo l'attore natura giuridica di società di persone, la quale ha stipulato il contratto per cui è causa per finalità evidentemente correlate all'attività d'impresa svolta. Come visto, nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore ciò che deve essere indicato è il cd. tasso leasing; questo nel contratto per cui è causa è certamente presente ed è pari al 6,077%. Pertanto, al riguardo non viene certamente in rilievo un'ipotesi di mancata indicazione. 3. nullità della clausola sugli interessi per mancata corrispondenza tra tasso leasing contrattualmente previsto e tasso effettivamente applicato. Infine, la difesa degli attori ha rilevato che: le condizioni particolari di contratto indicano un tasso contrattuale pari al 6,077%. La perizia allegata, tuttavia, ha dimostrato l'erroneità di tale indicazione, accertando che il tasso contrattuale verificato è pari al 6,346%, con conseguente violazione del comma 6° dell'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 5-6 citazione).

Anche tale ultima eccezione non è meritevole di accoglimento. A tale riguardo occorre innanzitutto premettere che come già sopra richiamato conformemente alla disciplina dettata in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003 (entrate in vigore il 1° ottobre successivo), nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore la società di leasing è tenuta ad indicare solamente il cd. tasso leasing; non vi è dubbio che tale obbligo è stato adempiuto da Biella Leasing S.p.A. (ora M\*\*\*\*A Leasing S.p.A.) essendo stato indicato nel contratto per cui è causa il tasso leasing, pari al 6,077%. Quanto, poi, alla discrasia tra tasso indicato nel contratto e tasso concretamente applicato (presupponendo, evidentemente, il ricorso alla diversa figura del tasso nominale annuo), occorre innanzitutto evidenziare che, facendo riferimento ai principi di matematica finanziaria, nel caso specifico del leasing, al pari delle altre operazioni finanziarie complesse, deve essere verificato il rispetto della condizione di cd. equivalenza finanziaria e, cioè, di differenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoche diverse. L'indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l'espressione capitalizzazione attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo ovvero attualizzazione mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo; a tale fine si utilizza un tasso di interesse definito rispettivamente tasso di capitalizzazione o tasso di attualizzazione. Il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione i.e. tasso interno di rendimento che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse.

Alla luce di quanto sopra, nel caso dell'operazione di leasing finanziario, è possibile trarre le seguenti considerazioni di sintesi: 1) il tasso annuo nominale è il tasso di interesse rapportato all'anno, indicato

contrattualmente, e rappresenta il rapporto (opportunamente ponderato con il tempo) fra la quota interessi ed il debito in linea capitale residuo. Tale tasso non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito, giacché è una posta statica e costante, calcolata sulla base del rapporto fra gli interessi dovuti e il debito residuo. Per stimare l'effettivo costo del credito è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime l'onerosità finanziaria complessiva; 2) il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Da quanto appena sinteticamente richiamato, è agevole desumere che la corrispondenza fra tasso annuo nominale e tasso leasing si verifica soltanto in assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno; diversamente, optando per una periodicità infra-annuale dei canoni così come avvenuto per il contratto per cui è causa viene meno la perfetta sovrapposizione ed emerge una discrasia fra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodizzazione infra-annuale prescelta dei canoni. Trattasi, pertanto, come condivisibilmente osservato, unicamente del risultato dello sviluppo matematico del concreto programma negoziale (cfr. Trib. Milano n. 6369/2018) e non di erronea indicazione del tasso leasing, con conseguente esclusione in radice dell'eccepita nullità della relativa clausola.

Pertanto e con maggior impegno motivazionale, richiamando quanto statuito dalla preferibile giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Appello Torino 28.1.2020 e Trib. Torino n. 3226 del 22.9.2020) cui si intende dare continuità, la difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi, giacché il tasso effettivo è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza. In particolare, il tasso effettivo come sopra evidenziato non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, quindi, non rientra nelle nozioni di tassi, prezzi e condizioni cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 co. 6 T.U.B.. Conseguentemente, l'eventuale differente indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 T.U.B., ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità del concedente, e del conseguente risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e delle argomentazioni svolte non solo deve concludersi per il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, ma altresì per la conferma del rigetto delle istanze istruttorie, la cui richiesta è stata reiterata in sede di precisazione conclusioni e scritti conclusivi, in quanto superflui ai fini del decidere.



Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. disputandum (scaglione valore indeterminabile complessità media) e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ro.Fa. S.a.s. di G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C. in persona del l.r.p.t. e dai Sig.ri B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A, così provvede:

- rigetta tutte le domande;
- condanna Ro.Fa. S.a.s. di G\*\*\*\*I B\*\*\*\*I & C. in persona del l.r.p.t. ed i Sig.ri B\*\*\*\*I G\*\*\*\*I e B\*\*\*\*A S\*\*\*\*A al pagamento, in solido tra loro e nei confronti di M\*\*\*\*A Leasing S.p.A. (già Biella Leasing S.p.A.) in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi . 8.991,00 (di cui . 2.127,00 per la fase di studio; . 1.416,00 per la fase introduttiva; . 1.869,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed . 3.759,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;

Biella, 4.4.2023 Il Giudice

dott.ssa Maria Donata Garambone